

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1050

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAROTTA VINCENZO, CENGARLE, GITTI e SINESIO

Presentata il 29 febbraio 1964

Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, con la legge del 2 aprile 1958, n. 331, ha accolto in linea di principio una aspirazione, tanto attesa, degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali.

Gli ex dipendenti confederali avevano chiesto di regolarizzare la iscrizione nella assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi scoperti di assicurazione prestati presso dette organizzazioni ed Enti.

Come abbiamo ricordato sopra, il Parlamento ha accolto tale richiesta, ma sostanzialmente l'ha accolta soltanto in linea di principio, sicchè dal punto di vista economico il beneficio reale per gli interessati è stato irrisorio, tanto che, di fatto, la possibilità concessa di regolarizzare la posizione assicurativa per detti periodi, ha modificato in aumento l'importo della pensione soltanto di alcune centinaia di lire al mese per ogni anno di servizio.

Sembra equo e perciò opportuno fare qualche ulteriore passo in avanti dato che ora la legge ha accolto il principio.

Un'altra ragione che ci spinge ora a riproporre queste modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, sta nel fatto che la legge 9 febbraio 1963, n. 124, ha concesso la facoltà, a coloro che, già dipendenti delle organizza-

zioni sindacali, sono stati poi assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, di riscattare il periodo di effettivo servizio prestato nelle disciolte organizzazioni sindacali. Con tale facoltà si è venuta a riconoscere la natura del lavoro svolto da detto personale alle dipendenze delle organizzazioni sindacali.

La soluzione di equità che ora proponiamo consente da un lato di dare una giusta posizione assicurativa agli interessati che — al di fuori delle non invocabili valutazioni politiche — hanno in fin dei conti prestato la loro opera al servizio di una organizzazione o ente che aveva una precisa fisionomia giuridica; in secondo luogo consente di utilizzare parte di quel patrimonio, senza dilapidarlo, per ricostruire la posizione assicurativa degli stessi.

Sembra ai proponenti più giusto in via pratica utilizzare a tale scopo una parte delle disponibilità piuttosto che lasciar disperdere in una perenne attività di liquidazione il patrimonio stesso.

Appare logica e fondata la rivendicazione degli ex confederali da soddisfarsi anche coi beni patrimoniali delle disciolte confederazioni perchè il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, nel disporre la destinazione di detti beni ha anche pre-

scritto che prima dovevano venire saldate le passività esistenti e fra queste primeggiano quelle riguardanti le rivendicazioni degli ex dipendenti confederali.

Altre considerazioni si desidera sottoporre all'esame degli onorevoli colleghi.

Con la legge n. 1662 del 4 settembre 1940, i dipendenti delle organizzazioni sindacali non potevano essere assicurati dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) qualunque fosse stato l'ammontare dello stipendio percepito ma avrebbero dovuto essere iscritti a Casse o Fondi speciali, da crearsi dalle singole confederazioni, che avrebbero dovuto garantire, per tutto il periodo di servizio confederale, un trattamento previdenziale superiore o comunque non inferiore a quello che avrebbe concesso l'I.N.P.S. ai propri assicurati.

Ora, il citato decreto legge luogotenenziale, n. 369, del 23 novembre 1944, oltre a disporre lo scioglimento delle organizzazioni sindacali, ha anche provveduto allo annullamento delle casse e fondi di previdenza impedendo così la realizzazione dei trattamenti previdenziali disposti con la precisata legge n. 1662 del 4 settembre 1940. E poichè detto trattamento avrebbe dovuto realizzarsi in rapporto alla misura delle remunerazioni percepite dai dipendenti all'atto della cessazione del servizio (analogamente a quanto avviene per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali) nella proposta di legge, n. 2576, presentata il 24 ottobre 1960, d'iniziativa dei deputati Zanibelli e Bucciarelli Ducci, era stato appunto chiesto che in luogo delle poche centinaia di lire al mese venissero assegnate circa lire 2.000 al mese, per ogni anno di servizio prestato.

D'altra parte, poichè le predette lire 2.000 al mese circa vengono in pratica corrisposte oggi dall'I.N.P.S. a titolo di pensione per ogni anno di servizio confederale posteriore al 1° maggio 1939, era stato richiesto, con la proposta di legge presentata dagli onorevoli Zanibelli e Bucciarelli Ducci, ed oggi se ne rinnova la domanda, che l'indentica cifra venga corrisposta anche per il periodo precedente al 1° maggio 1939,

Per consentire ciò è stato suggerito di ricorrere ad una forma speciale, quale quella dell'assicurazione facoltativa o di un Fondo speciale, ed allora, nel corso della precedente legislatura, sono stati disposti i piani per la costituzione di detta forma integrativa di trattamento di pensione, che sono descritti nel prospetto che si allega a questa nuova proposta di legge.

Detto prospetto comprende 6 colonne:

nella prima colonna *A*, vengono indicati 6 gruppi di età possedute attualmente dai richiedenti. Per ogni gruppo di età vengono fatte due suddivisioni:

alla 1^a appartengono coloro che al 1° maggio 1939 godevano di stipendio non superiore alle lire 2.000 mensili;

alla 2^a quelli godenti di remunerazione superiore alle 2.000 mensili;

nella seconda colonna *B*, è indicato il coefficiente fissato dall'I.N.P.S. in base all'età;

nella terza colonna *C*, è indicata la spesa incontranda da ognuno dei due gruppi per ottenere, per ogni anno di servizio, lire 100 mensili di pensione integrativa;

nella quarta colonna *D*, è indicato il presunto numero di beneficiari di grado inferiore e superiore tenendo conto dell'età;

nella quinta colonna *E*, è indicata la spesa generale tenendo conto del numero dei presenti beneficiari ed assegnando mensilmente lire 750 e lire 1.500 per ogni anno di presunto servizio;

nella sesta colonna *F*, è indicata la spesa generale complessiva per tutti i beneficiari prendendo per base 7 anni di servizio medio;

La somma di lire 4.307.644.775, (Quattromiliarditrecentosettemilioniseicentoquarantaquattromilasettecentosettantacinque), indicata nella sesta colonna *F*, decurtata del 5 per cento circa, quale contributo dei singoli ex confederali, verrebbe posto a carico dei beni patrimoniali gestiti dagli Uffici stralcio.

Ed ora eccoci a chiarire gli articoli della presente proposta di legge.

Nell'articolo 1 della promovenda legge si chiede la riapertura dei termini per effettuare il riscatto del periodo di servizio ex confederale — a favore di chi non lo ha fatto a suo tempo — alle condizioni indicate nella legge 2 aprile 1958, n. 331, e ciò per evidenti ragioni di equità.

Nell'articolo 2 della promovenda legge, legge, si estende il beneficio anche a favore di coloro che hanno prestato servizio prima del 1926, (data di riconoscimento giuridico delle Confederazioni sindacali) dato che la legge n. 331, del 2 aprile 1958, aveva limitato il beneficio del riscatto dal 1926 in poi.

Analogamente a quanto è stato disposto dall'articolo 2 della legge n. 331, viene precisato nell'articolo 3 che la regolarizzazione è consentita anche a favore dei superstiti dei defunti ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali.

Nell'articolo 4 viene precisato che il versamento dei contributi per la concessione del trattamento integrativo di pensione potrà riguardare solo il periodo di servizio prestato prima del 1° maggio 1939, applicando i coefficienti previsti dalla assicurazione facoltativa, giusta indicazione e precisazione fatta all'I.N.P.S.

Nell'articolo 5 viene enunciato l'inserimento della tabella nella quale vengono indicate le età dei singoli, i coefficienti, il numero dei beneficiari, il numero degli anni di servizio medio preventivati e la spesa complessiva prevista.

Nell'articolo 6 viene precisato che la spesa complessiva prevista, indicata in calce alla tabella di cui l'articolo 5, va posta a carico

dei beni patrimoniali amministrativi dagli uffici stralcio ivi compresa la quota (5 per cento) da addebitarsi ai beneficiari.

Nell'articolo 7 viene precisato il termine (6 mesi) entro cui gli interessati dovranno presentare all'I.N.P.S. la domanda di riscatto e la documentazione da esibire mettendo in rilievo che le singole domande dovranno essere prese in esame dalla Commissione da costituirsi appositamente.

È ovvio che tale documentazione non dovrà essere riprodotta da quegli ex confederali che l'allegarono alla domanda presentata all'I.N.P.S. per l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 331, semprechè la documentazione relativa indichi anche la misura dello stipendio percepito al 1° maggio 1939.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri Enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che pure avendone diritto, non hanno chiesto la regolarizzazione precisata dalla legge 2 aprile 1958, n. 331, è consentito provvedervi ora alle condizioni previste dall'articolo 3 della stessa legge.

ART. 2.

Agli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri Enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che abbiano a suo tempo provveduto a riscattare il periodo di servizio ex confederale ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 331, o vi provvedano oggi in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, è consentito di chiedere la regolarizzazione del periodo di servizio prestato presso le organizzazioni ed enti indicati nell'articolo 1 della presente legge, antecedentemente al 1° maggio 1939 ivi compreso il periodo precedente la data del riconoscimento giuridico di dette organizzazioni.

ART. 3.

La regolarizzazione prevista al precedente articolo 2 è consentita anche a favore dei superstiti dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali che siano deceduti prima che sia scaduto il termine utile per usufruire della presente legge.

ART. 4.

Il versamento dei contributi per la concessione del trattamento integrativo di pensione indicato alla tabella di cui all'articolo 7 della presente legge, sarà effettuato applicando i coefficienti previsti dalla assicurazione facoltativa.

ART. 5.

La spesa complessiva prevista, indicata nella colonna *F* della tabella di cui all'articolo 7, viene posta a carico dei beni patrimoniali amministrativi dagli Uffici stral-

cio, salvo una quota, corrispondente al 5 per cento, che dovrà essere addebitata ai singoli beneficiari della presente legge.

ART. 6.

La regolarizzazione prevista della presente legge dev'essere richiesta dagli interessati a mezzo di domanda da inoltrarsi allo Istituto Nazionale della Previdenza Sociale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine gli interessati dovranno rimettere all'I.N.P.S. la documentazione attestante i periodi di servizio prestati alle dipendenze delle organizzazioni sindacali indicati all'articolo 1 della presente legge, con la indicazione dello stipendio percepito alla data del 1° maggio 1939. Sulle domande presentate deciderà inappellabilmente una apposita Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero del lavoro e di cui fanno parte un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un rappresentante degli Uffici stralcio che amministrano i beni delle disciolte Confederazioni ed un rappresentante dell'Associazione nazionale degli ex dipendenti confederali.

ART. 7.

La allegata tabella fa parte integrante della presente legge.

TABELLA

A	B	C	D	E	F
1. — Da 45 a 50 anni	90,57	9.057	280	19.019.700	133.137.900
1-bis. — Da 45 a 50 anni	90,57	9.057	30	4.075.650	28.529.550
1. — Da 50 a 55 anni	114,25	11.425	650	55.696.875	389.878.125
2-bis. — Da 50 a 55 anni	114,25	11.425	80	13.710.000	95.970.000
3. — Da 55 a 60 anni	145,90	14.590	1.440	157.572.000	1.103.004.000
3-bis. — Da 55 a 60 anni	145,90	14.590	300	65.655.000	459.585.000
4. — Da 60 a 65 anni	168,60	16.860	1.185	137.993.250	965.952.750
4-bis. — Da 60 a 65 anni	168,60	16.860	305	71.034.500	497.241.500
5. — Da 65 a 70 anni	141,81	14.181	380	40.415.850	282.910.950
5-bis. — Da 65 a 70 anni	141,81	14.181	420	25.525.800	178.680.600
6. — oltre 70 anni	117,52	11.752	160	14.102.400	98.716.800
6-bis. — oltre 70 anni	117,52	11.752	60	10.576.800	74.037.600
	—	155.730	4.990	615.377.825	4.307.644.775

LEGENDA

Nella colonna A) è indicata l'età posseduta oggi, dai singoli ex dipendenti confederali. Per ogni periodo vi sono due gruppi in relazione alla misura dello stipendio percepito allora.

Nella colonna B) è indicato il coefficiente fissato dall'I. N. P. S. in base all'età.

Nella colonna C) è indicata la spesa per concedere ad ogni interessato lire 100 mensili di pensione integrativa per ogni anno di servizio prestato.

Nella colonna D) è indicato il presunto numero dei beneficiari distinti secondo la misura dello stipendio di allora e tenendo conto dell'età.

Nella colonna E) è indicata la spesa generale tenendo conto di tutti i beneficiari assegnando mensilmente lire 750 al primo gruppo e lire 1.500 al secondo gruppo per ogni anno di servizio.

Nella colonna F) è indicata la spesa generale per tutti i beneficiari prendendo per base 7 anni di servizio medio.